

	COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO <i>Provincia di Oristano</i> Via Maria Doro n. 5 – 09080 Villa Sant'Antonio mail: protocollo@comune.villasantantonio.or.it pec: protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it web. www.comune.villasantantonio.or.it Tel. 0783/964017 – 0783/964146 fax 0783/964138 P.I./C.F. 0007460951
---	--

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 del 18-12-2025	Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ARTICOLO 20, COMMA 1 DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.) AL 31/12/2024.
--	--

L'anno: duemilaventicinque

Il giorno: diciotto

Del mese di: dicembre

Alle ore: 19:45

nel Comune di Villa Sant'Antonio, nella Sala Consiliare, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito in sessione **Straord.urgenza**, seduta **Pubblica**, **Prima** convocazione nelle persone dei Signori:

Frongia Fabiano	Presente	Sanna Virna	Assente
Pau Arianna	Presente	Melis Ilenia	Presente
Atzori Maurizio	Presente	Biancareddu Maria Rita	Presente
Marras Pietro Paolo	Presente	Sionis Ignazia	Presente
Passiu Antonello	Assente	Biancareddu Serena	Assente
Mura Angela	Assente		

Risultano presenti n. 7, assenti n. 4.

Partecipa mediante collegamento da remoto, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione -art. 97, comma 4, lett. a del D.Lgs. n. 267/2000, il **Segretario Comunale Dott.ssa Ilaria Manca.**

Il **Sig. Frongia Fabiano** - Presidente - assume la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e ss.mm.ii. che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Visto il Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, così come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, recante il “Testo Unico delle Società Partecipate pubbliche”, con cui si è proceduto a rendere organica la disciplina sulle società che risultano totalmente o parzialmente in mano pubblica, stabilendone le condizioni per la loro costituzione o per il mantenimento delle relative partecipazioni;

Richiamati in particolare: a) l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017; b) l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del Testo Unico “Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”;

Atteso che, ai sensi del comma 2 del predetto art. 4 e fermo restando l'obbligo che l'oggetto sociale delle società pubbliche debba perseguire unicamente finalità istituzionali, è possibile mantenere partecipazioni in dette società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività: “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente

o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

Preso atto che lo stesso art. 4 al comma 3 prevede che “Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.”;

Atteso che:

- l'articolo 20 del citato D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;

- ove ricorrano le condizioni previste dallo stesso Testo Unico che impediscano il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;

- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20, comma 2 impone la dismissione:

- delle partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (lett. a);
- delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti (lett. b);
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali (lett. c);
- delle partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (lett. d);
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (lett. e);
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento (lett. f) e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite (lett. g);

Preso atto che ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del D. Lgs. 175/2016+++++++ “Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro

per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.”;

Considerato, pertanto, che:

- per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- il limite di almeno un milione di euro si applica a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);
- per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

Dato atto che:

- l'articolo 24 del TU nel 2017 aveva imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione era stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27, del 28/09/2017;
- dopo la revisione del 2015 e quelle del 2017, 2018, 2019 e 2020 il comune di Villa Sant'Antonio risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:
 - Abbanoa S.p.A;
 - GAL Marmilla società consortile a.r.l.;

Dato atto che, con riferimento all' “Attività svolta dalla partecipata” Abbanoa S.p.A., essa è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Unico Territoriale Ottimale della Regione Sardegna, a seguito dell'affidamento "in house providing" avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (già A.A.T.O.), oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (E.G.A.S.) per effetto della legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e s. m. e i.). Abbanoa S.p.A., nata il 22 dicembre 2005 dalla trasformazione di Sidris S.c. a r.l. a seguito della fusione delle società consorziate, è interamente partecipata da Enti Pubblici, attualmente è costituita da 343 Comuni soci e dal socio Regione Sardegna. Essa non svolge attività analoghe a quelle svolte da altre società per cui la società non svolge attività oggetto di duplicazione con le attività svolte da altre società partecipate;

Dato atto, pertanto, che l'esito della ricognizione ordinaria non è diverso dall'esito della ricognizione straordinaria per cui non si rende necessaria nessuna razionalizzazione;

Tenuto conto, inoltre, che con riguardo alla società GAL MARMILLA Società Consortile a.r.l. la società, la stessa ha finalità strumentali a quelle istituzionali di questo ente, infatti essa promuove il rafforzamento e la valorizzazione del coinvolgimento degli attori locali del territorio in cui è inserito il Comune e la partecipazione di soggetti privati, assicurando adeguata presenza nella costituzione del partenariato e nella composizione degli organi decisionali;

Considerato che, pertanto, anche per essa non si rende necessario procedere ad una sua razionalizzazione;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

ritenuto che si rende opportuno, per le motivazioni sopra esposte, conservare le quote di partecipazione nelle sotto elencate società di cui l'ente è socio: -

ABBANO S.P.A.;

- GAL MARMILLA Società Consortile a.r.l.;

Richiamata la citata Deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 28/09/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni comunali ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100. Ricognizione partecipazioni possedute;

Visto il parere del revisore dei conti, rilasciato con verbale n. 13 del 17.12.2025;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile dell'Area Economico-finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile.;

Il Sindaco spiega che occorre provvedere alla ricognizione annuale delle quote che il Comune detiene presso società partecipate, ossia Abbanoa e il GAL Marmilla. Tali quote sono molto esigue e, viste le finalità di interesse pubblico delle funzioni svolte dalle suddette società, il Sindaco comunica che occorre dare atto che non si procede ad alienazione né a razionalizzazione delle partecipazioni.

Non essendovi interventi né dichiarazioni di voto, il Sindaco pone in votazione la proposta all'ordine del giorno.

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano avente il seguente esito:

Presenti: 7; Votanti: 7; Favorevoli: 7 - unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate

Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Villa Sant'Antonio al 31/12/2024 come di seguito indicate e meglio specificate nella relazione di cui all'Allegato A):

- ABBANO S.P.A.: C.F. 02934390929; % quota sociale detenuta: 0,0033483%; oggetto sociale: RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA;
- GAL MARMILLA Società Consortile a.r.l.: C.F. 01129830954; % quota sociale detenuta: 1,30%; oggetto sociale: gestione di servizi di sviluppo turistico e rurale;

Di dare atto che, per le ragioni analiticamente esposte in precedenza, non risultano partecipazioni da alienare o razionalizzare;

Di disporre che:

- la deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii.;
- le risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- che la deliberazione venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;

Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P.;

Con separata votazione resa in forma palese per alzata di mano avente il seguente esito:

Presenti: 7; Votanti: 7; Favorevoli: 7 - unanimità

DELIBERA

Di dichiarare, ravvisata l'urgenza di adempiere entro i termini di legge, la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Frongia Fabiano
Firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
Manca Ilaria
Firmato digitalmente

Pareri ai sensi e per gli effetti art.49, 1° comma e 151 del T.U.E.L n°267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica**

Data: 18-12-2025

Il Responsabile del servizio

Frongia Fabiano

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Contabile**

Data: 18-12-2025

Il Responsabile del servizio

Frongia Fabiano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale

Manca Ilaria

Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE

Attesto che la deliberazione in oggetto è pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio informatico sul sito istituzionale <http://www.comune.villasantantonio.or.it/>.

Villa Sant'Antonio,

Il Segretario Comunale

Manca Ilaria

Firmato digitalmente